SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà notizia che alla pagina 37 di questo fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - è pubblicato un avviso riguardante il rinvio del diario delle prove scritte e dell'ubicazione delle sedi in cui si effettueranno gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, dell'Agenzia delle dogane.

Tale avviso di rinvio del diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell'8 marzo 2002.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero della salute:

Banca d'Italia:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38

Ministero dell'interno

DECRETO 7 febbraio 2002.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 2002 delle province, dei comuni e delle comunità montane.

02A01803

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 2001, n. **486.**

Regolamento recante disposizioni applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la decisione 2001/658/CE della Commissione del 10 agosto 2001, notificata con n. C(2001) 2492, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2003/2004;

Vista la precedente decisione 227/2000/CE della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. 599/2000/CE, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia per la campagna 2000/2001;

Visto il regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, recante disposizioni applicative del regime di aiuto alla produzione di olive da tavola, in attuazione della richiamata decisione 227/2000/CE;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'attuazione delle decisioni della Comunità europea in materia di politica agricola comune;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, relativi all'istituzione dell'AGEA ed alla soppressione dell'AIMA;

Rilevato che le disposizioni delle sopra citate decisioni comunitarie risultano formalmente e sostanzialmente identiche, salvo consequenziali adattamenti minimi;

Ritenuto di potere confermare anche per le campagne da 2001/2002 a 2003/2004 le disposizioni recate dal richiamato regolamento ministeriale n. 217/2000, intendendosi i richiami alla decisione 227/2000/CE sostituiti con la decisione 2001/658/CE;

Rilevata l'urgenza di assicurare l'applicazione della decisione comunitaria 2001/658/CE sin dall'inizio della campagna di commercializzazione 2001/2002;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 settembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001 e rilevata la intervenuta scadenza del termine del 30 settembre 2001 previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della citata decisione 2001/658/CE;

Vista la nota n. H-2577 del 22 novembre 2001, con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, sono estese alla concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2003/2004, in attuazione della decisione 2001/658/CE della Commissione del 10 agosto 2001.

2. Le imprese di trasformazione riconosciute ai sensi della decisione 227/2000/CE per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e che intendono continuare ad operare nell'ambito del regime di aiuto di cui al comma 1, comunicano, secondo le stesse modalità previste dal regolamento ministeriale n. 217/2000, tale intendimento alla competente regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, precisando eventuali variazioni intervenute rispetto alle condizioni ed ai requisiti previsti dalla decisione 2001/658/CE. Tali variazioni riguardano in particolare la capacità di trasformazione ed il relativo peso medio delle olive da tavola trasformate, nonché lo stato dettagliato delle scorte come previsto dall'articolo 4 della decisione 2001/658/CE.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 31

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La decisione della Commissione n. 2001/658/CE del 7 agosto 2001 reca disposizioni sulla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 231/16 del 29 agosto 2001.

— La decisione della Commissione n. 2000/227/CE, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 71/28 del 18 marzo 2000.

— Il regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, recante disposizioni applicative del regime di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000.

— Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'attuazione delle decisioni della Comunità europea in materia di politica agricola comune:

«3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune, agricola e forestale, al fine di assicurare l'applicazione nel territorio nazionale».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 217:

«Art. 1 *(Oggetto)*. — 1. Il presente decreto detta disposizioni di coordinamento delle attività di applicazione della decisione (CE) n. 227/2000 della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. C(2000)599, di seguito denominata "decisione", relativa alla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola per la campagna di commercializzazione 2000/2001 ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì previste norme in materia di riconoscimento dei frantoi oleari nell'ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui al richiamato art. 5 dello stesso regolamento (CEE) n. 136/66».

«Art. 2 *(Riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola)*. — 1. Le domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola di cui all'art. 4 della "decisione" comunitaria devono essere presentate alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione. I relativi provvedimenti di riconoscimento adottati dalle regioni e province autonome sono comunicati, entro i successivi dieci giorni al competente organismo pagatore, al Ministero delle politiche agricole e forestali ed all'Agecontrol S.p.a.

2. Il numero alfanumerico attribuito alle imprese di trasformazione riconosciute di cui al comma 1 comprende anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasformazione delle olive da tavola.

3. La contabilità di magazzino di cui all'art. 4 della "decisione" comunitaria deve essere tenuta mediante uno specifico registro conforme al modello che sarà predisposto a cura dell'A.I.M.A. entro dieci giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, composto da fogli numerati e preventivamente vidimati dal competente ufficio regionale o provinciale. L'A.I.M.A. predisporrà altresì i moduli della denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto di cui all'art. 3.

4. Le imprese di trasformazione riconosciute comunicano al competente organismo pagatore, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ed all'Agecontrol i dati e le informazioni di cui all'art. 6, comma 2, della suddetta decisione comunitaria entro i termini ivi previsti».

«Art. 3 *(Denuncia di coltivazione e domanda di aiuto)*. — 1. La denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 7 della "decisione" comunitaria, sono presentate all'organismo pagatore direttamente o per il tramite delle organizzazioni di olivicoltori riconosciute nell'ambito del regime dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva».

«Art. 4 *(Erogazione dell'aiuto)*. — 1. L'organismo pagatore provvede, anche in forma anticipata, alla erogazione dell'aiuto, determinato secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 10 della "decisione" comunitaria e tenuto conto delle risultanze dei controlli svolti dalla competente regione o provincia autonoma.

2. I coefficienti di trasformazione di cui ai richiamati articoli 9 e 10 sono determinati dall'organismo pagatore».

«Art. 5 *(Comunicazioni)*. — 1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea di cui all'art. 11 della "decisione" comunitaria, il competente organismo pagatore comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali:

a) entro il 10 luglio 2001, i quantitativi di olio equivalenti alla produzione stimata delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione provvisori di cui all'art. 4;

b) entro il 1° giugno 2002, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi di cui all'art. 10 della "decisione" comunitaria».

— Per la decisione della Commissione n. 2001/658/CE del 10 agosto 2001 vedasi nelle note alle premesse.

— Per regolamento ministeriale 21 giugno 2000, vedasi nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 4 della decisione n. 2001/658/CE è il seguente:

«Art. 4. — 1. È attribuito un numero di riconoscimeno alle imprese che:

- presentano una domanda di riconoscimento entro il 30 settembre che precede la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva di cui trattasi, accompagnata dalle informazioni di cui al paragrafo 2 e dagli impegni di cui al paragrafo 3;
- commercializzano olive da tavola trasformate aventi eventualmente subito altre lavorazioni;
- dispongono di impianti che permettono la trasformazione di almeno 50 t di olive all'anno.

2. La domanda di riconoscimento comprende tra l'altro:

- una descrizione degli impianti tecnici di trasformazione e di immagazzinamento, che ne indichi le capacità rispettive;
- una descrizione delle forme di preparazione delle olive da tavola commercializzate, che indichi per ciascuna forma il peso medio delle olive da tavola trasformate per chilogrammo di prodotto preparato;
- lo stato dettagliato delle scorte di olive da tavola nelle diverse fasi di preparazione e per forma di preparazione, alla data del 1° settembre che precede la prima campagna di commercializzazione dell'olio di oliva di cui trattasi.

3. Ai fini del riconoscimento l'impresa si impegna a:

- prendere in consegna, trattare e immagazzinare separatamente da una parte le olive da tavola destinate a beneficiare dell'aiuto e dall'altra quelle provenienti da Paesi terzi e quelle che non beneficeranno dell'aiuto;
- tenere una contabilità di magazzino per l'attività relativa alle olive da tavola, legata alla contabilità finanziaria, che indichi per ciascun giorno:

a) quantitativi di olive entrati, partita per partita, precisando il produttore di ciascuna partita;

b) i quantitativi di olive messe in trasformazione e i quantitativi di olive da tavola, trasformate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3;

c) i quantitativi di olive da tavola la cui elaborazione è terminata;

d) i quantitativi di olive da tavola usciti dall'impresa per forma di preparazione, precisando i destinatari;

- fornire al produttore di cui all'art. 2, paragrafo 1 e all'organismo competente i documenti e le informazioni di cui all'art. 6 alle condizioni ivi indicate;

- sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito del regime contemplato dalla presente decisione.

4. Il riconoscimento è rifiutato o ritirato immediatamente qualora l'impresa:

- non soddisfi o non soddisfi più le condizioni stabilite per il riconoscimento, oppure

- sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità in relazione al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE, oppure

- sia stata oggetto di sanzioni per un'infrazione a detto regolamento negli ultimi 24 mesi».

02G0046

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono convocati, in settima seduta comune, per mercoledì 13 marzo 2002, alle ore 14,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

02A02668

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Campo di Giove.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Campo di Giove (L'Aquila) ed il sindaco nella persona del dott. Franco Di Paolo;

Considerato che, in data 29 luglio 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 41, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Campo di Giove (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campo di Giove (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Franco Di Paolo.

Il citato amministratore, in data 29 luglio 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campo di Giove (L'Aquila).

Roma, 13 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02453

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Sinopoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

In particolare, alle dimissioni, succedutesi nel tempo, di due consiglieri, non surrogati per esaurimento della lista di appartenenza, hanno fatto seguito quelle da ultimo presentate, in data 9 gennaio 2002, da sei consiglieri.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2648/2001/Gab. del 10 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace.

Roma, 13 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Olbia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Olbia (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Olbia (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Tafaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Olbia (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 16 gennaio 2002, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sassari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 142/1.25.3/1° Sett. del 18 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Olbia (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Tafaro.

Roma, 13 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02455

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2002.

Cessione di alloggi ai profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, in applicazione dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l'art. 45, comma 3, il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi e rimpatriati di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto di dover individuare princìpi e criteri direttivi in materia di cessione degli alloggi ai profughi e rimpatriati di cui alla predetta legge n. 137 del 1952;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 dicembre 2001;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;

EMANA

la seguente direttiva:

1. L'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni ulteriori sulla cessione degli alloggi ai profughi e rimpatriati di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, introduce importanti novità in ordine alla proroga dei termini per la presentazione della relativa domanda di cessione, nonché alla estensione, sotto il profilo soggettivo e quello oggettivo, delle c.d. *condizioni di miglior favore* contemplate dall'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come interpretato dal comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649, il quale prevede — attraverso un rinvio all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come modificato dall'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231 — che il prezzo di cessione è pari al 50% del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

Alla luce di tale recente intervento normativo, vengono ormai definitivamente risolte alcune problematiche interpretative ed applicative in precedenza insorte tra le associazioni rappresentative dei profughi e rimpatriati e le amministrazioni territorialmente interessate:

1) in primo luogo, la questione concernente l'estensione dell'ambito di applicazione delle «condizioni di miglior favore» di cui all'articolo unico, comma 24, della legge n. 560/1993, sia sotto il profilo dei soggetti beneficiari, sia nel senso dell'estensione territoriale. Sotto il primo profilo, prima dell'entrata in vigore della legge n. 388/2000, l'orientamento prevalente, che trovava conforto in alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, era nel senso di limitare l'ambito di, applicazione della norma ai soli profughi assegnatari di allogi costruiti ai sensi dell'art. 18 della legge n. 137/52, e non pure ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge n. 137, che dispone a favore dei profughi una riserva di posti pari al 15% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica normalmente assegnati alla generalità dei cittadini meno abbienti da parte degli enti gestori (riserva generalizzata sulla scorta dell'art. 34 della legge 24 dicembre 1981, n. 763). Detta impostazione è da ritenersi ormai superata sulla base del richiamo letterale contenuto nel terzo periodo del comma 3, art. 45, che applica le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legge n. 542/1996 (ossia le c.d. «condizioni di miglior favore») a tutti gli immobili destinati ai profughi e ai rimpatriati di cui alla predetta legge n. 137/52 e successive modificazioni. In tale formula debbono necessariamente ritenersi compresi non solo gli alloggi di cui all'articolo 18 della ridetta legge n. 137/52, ma anche quelli di cui all'art. 17 destinati ai c.d. profughi «riservatari» Del resto, se così non fosse, la disposizione non presenterebbe alcun carattere di novità, posto che per gli alloggi di cui al predetto art. 18 l'applicazione delle «condizioni di miglior favore» era già contemplata dalla legge n. 560/1993. In sintesi, il legislatore è intervenuto *in subiecta materia* con un esplicito richiamo ad elementi di natura soggettiva (essenzialmente riconducibili alla qualifica di profugo di cui all'art. 1 della legge n. 137/52, nonché all'art. 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763), senza prendere in considerazione alcun criterio distintivo di tipo oggettivo, fondato sulla natura e sull'origine dell'immobile assegnato in locazione.

Quanto all'ambito territoriale di applicazione, dal contesto dell'art. 45 si desume chiaramente che la limitazione della disciplina in esso contenuta al territorio della regione Friuli-Venezia Giulia riguarda esclusivamente i precedenti commi 1 e 2, ma non tocca il comma 3 che qui interessa, come si ricava dall'espressa esclusione contenuta nell'ultimo periodo del medesimo comma (Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo). Infatti, mentre la rubrica dell'art. 45 fa riferimento ai soli alloggi che si trovano nella regione Friuli-Venezia Giulia, il comma 3 rivela un ambito territoriale di applicazione assai più ampio, facendo riferimento sia agli immobili ricompresi «nelle regioni a statuto speciale» — e perciò tutte le regioni a statuto speciale — sia agli immobili «di proprietà» di talune associazioni od enti, quali l'Opera Profughi, l'ex EGAS e l'ex Ente Nazionale Tre Venezie; enti, questi ultimi, attivi — come è noto — anche in altre regioni dello Stato. Deve pertanto ritenersi, conclusivamente, che le «condizioni di miglior favore» riguardino gli immobili ubicati nell'intero territorio nazionale.

2) La norma in commento dispone inoltre che il termine per la presentazione delle istanze di cessione degli alloggi è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Si ricorda, a tal proposito, che il termine ultimo per la presentazione di tali istanze era stato precedentemente fissato, con il decreto-legge n. 542/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649/1996, al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia il 7 febbraio 1997. La proroga consente di affermare che debbono essere prese in considerazione anche le domande pervenute dopo tale data e considerate tardive alla luce del richiamato provvedimento di legge.

2. Con riferimento alla disciplina introdotta dalla legge n. 388/2000, si sono inoltre registrate talune difficoltà di carattere applicativo nel corso delle procedure di alienazione, per le quali si è provveduto a richiedere un parere al Consiglio di Stato su due specifici quesiti:

a) quale sia il corretto significato da attribuire al termine «immobili» adottato dal richiamato comma 3 dell'art. 45 della legge n. 388/2000, trattandosi di stabilire se la locuzione utilizzata dal legislatore debba riferirsi, sempre ai fini dell'applicazione delle condizioni di miglior favore, ai soli alloggi ad uso abitativo ovvero anche a quelli ad uso non abitativo;

b) se, sulla scorta di quanto previsto per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica dal comma 10-*bis*, art. 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, introdotto dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136, i costi sostenuti dagli Enti gestori per gli interventi di straordinaria manutenzione siano o meno computabili nel calcolo del prezzo di cessione degli alloggi destinati ai profughi.

Con parere n. 869/2001 reso all'adunanza del 29 agosto 2001, la Sez. I del Consiglio di Stato ha risolto il primo quesito nel senso che *«la normativa* de qua *conferma il suo originario e continuo ambito di applicazione, di riferimento... alle sole unità abitative».*

Sulla base di quanto precede, gli enti e le amministrazioni cui è rivolto il presente atto d'indirizzo dovranno ritenere applicabili — in via generale — le «condizioni di miglior favore» ai soli alloggi ad uso abitativo.

Occorre segnalare, in proposito, che tale regola soffre tuttavia di alcune eccezioni, introdotte dalla legge 28 dicembre 2001; n. 448 (c.d. «Legge finanziaria per il 2002»), dove, all'art. 61, sono state individuate alcune particolari categorie di immobili ad uso non abitativo che, per la loro peculiare destinazione, si annoverano tra i beni da alienare secondo le «condizioni di miglior favore» di cui alla legge n. 560/1993.

Rientrano, tra questi ultimi: *a)* gli immobili in cui si svolgono o si sono svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie; *b)* gli immobili che — appartenuti o dati in concessione agli enti soppressi di cui al comma 3 dell'art. 45 della legge n. 388/2000 (tra cui l'Opera Profughi, l'ex EGAS e l'ex Ente Nazionale Tre Venezie) — erano stati adibiti, all'indomani dell'esodo dei profughi dai territori dell'Istria, della Giulia e della Dalmazia, per sopperire ad esigenze di primaria necessità, nonché per consentire — alla stregua di quanto affermato dallo stesso Consiglio di Stato nell'ultimo parere — il reinserimento di tale categoria nel tessuto sociale ed economico della comunità nazionale.

Quanto alla seconda questione — non toccata peraltro, a differenza della prima, dalla nuova «Legge finanziaria per il 2002» — il Supremo Consesso Amministrativo ha evidenziato «l'impermeabilità della normativa specifica da parte di quella generale» testimoniata, da un punto di vista letterale, dalla circostanza che l'art. 4 della legge n. 136/1999 non tocca il comma 24 della legge n. 560/1993, e, da un punto di vista sistematico, dal fatto che il rinvio recettizio operato dal citato comma 24 per quanto concerne la determinazione del prezzo di cessione, dimostra l'estraneità allo stesso di una qualsiasi forma di inglobamento del costo delle opere di manutenzione straordinaria.

Per l'alienazione dei predetti immobili, pertanto, gli enti gestori non potranno computare nel prezzo di cessione i costi sostenuti per gli interventi di straordinaria manutenzione.

3. Più di recente, infine, sono state poste dalle associazioni dei profughi tre ulteriori questioni di carattere interpretativo:

a) la prima si riferisce alla possibilità di ammettere, nel novero delle c.d. «successive modificazioni» alla legge n. 137/1952 ricomprese nel regime di favore di cui al comma 24, art. 1, della ridetta legge n. 560/1993, anche la legge 9 agosto 1954, n. 640 — recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane attraverso un programma di costruzione da realizzarsi con l'esclusivo ricorso a finanziamenti da asse-

gnare al bilancio dello Stato — in considerazione del fatto che tra i beneficiari di tali intervento si registrano anche famiglie di profughi;

b) la seconda riguarda invece la corretta interpretazione da dare all'art. 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (c.d. *finanziaria per il 1998*), il quale prevede che *«gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».* La disposizione è stata integrata dall'art. 46 della legge n. 388/2000, che ha esteso tale possibilità anche agli enti gestori;

c) la terza questione, infine, è relativa alla determinazione dei canoni di locazione da applicare ai profughi destinatari di alloggi di cui all'art. 18 della legge n. 137/1952, atteso che la regolarizzazione della posizione locatizia del conduttore costituisce condizione indefettibile ai fini del rilascio del nulla-osta alla vendita (comma 6, articolo unico della legge n. 560/1993).

Con riferimento alla prima (*sub a*) delle questioni dedotte, si richiama anzitutto quanto esposto al precedente paragrafo 1 riguardo all'estensione delle condizioni di privilegio a tutti gli immobili «destinati» — comunque e a vario titolo — ai profughi di cui alla legge n. 137/1952, e successive modificazioni, operata dal comma 3 dell'art. 45, della legge n. 388/2000.

Occorre peraltro rilevare come, già in precedenza, la stessa Sezione I del Consiglio di Stato (parere n. 1761/97 del 10 dicembre 1997) avesse affermato che *«l'originario ambito restrittivo della legge n. 137/1952 deve ritenersi modificato dal disposto dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2/1959 che fa riferimento a tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti».*

Orbene, tra gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti il predetto art. 26 ricomprende espressamente quelli costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per la cessione dei quali, anzi, erano specificamente dettate le condizioni di miglior favore.

Ad avviso di questa Presidenza non vi è quindi nessun elemento, né testuale né sistematico, che consenta di escludere dal regime di favore richiamato dal comma 24, art. 1 della ridetta legge n. 560/1993, la cessione ai profughi di alloggi costruiti ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Quanto alla seconda (*sub b*) questione, occorre sottolineare che nell'ambito delle misure di assistenza a favore dei profughi stabilite dalla legge n. 137/1952 e successive modificazioni, tutte finalizzate a favorire il proficuo reinserimento nel tessuto sociale dei profughi medesimi (si veda il richiamato parere del Consiglio di Stato n. 869/2001), l'art. 18 ha in particolare previsto la costruzione di alloggi a totale onere statale per provvedere ad una esigenza primaria quale quella di garantire una sistemazione abitativa ai destinatari delle provvidenze.

Tale previsione, pur essendo caratterizzata dal medesimo obiettivo perseguito per categorie più ampie dalle diverse leggi speciali di finanziamento menzionate nell'art. 2 della legge n. 449/1997, se ne distingue tuttavia per la peculiarietà del vincolo di destinazione, quello appunto di provvedere all'assistenza di una particolare categoria di beneficiari, indicati dall'art. 1 della legge n. 137/1952 e dall'art. 1 della legge n. 763/1981.

La specialità del vincolo di destinazione conferisce alla normativa *de qua* una particolare «capacità di resistenza» nei confronti di ogni successivo intervento normativo che non ne rechi l'espressa menzione o che ad essa non faccia esplicito riferimento.

In ogni caso, anche nell'eventualità in cui lo Stato intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2 della legge n. 449/1997, come integrato dall'art. 46 della legge n. 388/2000, di trasferire a titolo gratuito gli alloggi di sua proprietà, gli assegnatari (nel caso di specie, i profughi), ai sensi del successivo comma 2 dello stesso art. 2, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica dell'ente proprietario, conservano comunque il diritto all'acquisto degli alloggi alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia (e quindi, secondo le «condizioni di miglior favore»).

Per quanto attiene infine alla terza e ultima (*sub c*) delle questioni sollevate, si ritiene che il canone da applicare ai profughi destinatari di alloggi di cui all'art. 18 della legge n. 137/1952 sia quello fissato dalle norme statali di settore. In proposito, l'Avvocatura Generale dello Stato, in un parere reso in data 7 novembre 1987 su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, aveva infatti ritenuto che *«i canoni di locazione degli alloggi costruiti direttamente dallo Stato e di proprietà di questo sono regolati dalle leggi concernenti le singole categorie degli alloggi stessi».*

Nel caso di specie, gli alloggi di cui alla legge n. 137/1952, e successive modificazioni, sono stati costruiti a totale carico dello Stato, il quale conserva quindi la piena titolarità in ordine alla proprietà e alla determinazione dei relativi canoni, il cui ultimo adeguamento risale all'art. 5, comma 8-*ter*, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 507.

Tale assunto trova peraltro conferma nell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, che, rammentando come «le norme recanti provvidenze in favore dei profughi trovano la loro ragion d'essere nella tutela di esigenze diverse da quelle che riguardano programmi per il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica» (Cass. 25 gennaio 1989, n. 419), ha affermato che il criterio delle «condizioni di miglior favore» sancito in materia di alloggi deve trovare applicazione — in virtù dei principi di ragionevolezza, logica e proporzionalità — anche nel campo della determinazione dei canoni (Cass. 13 dicembre 1999, n. 13949).

Pertanto, sarà cura degli enti gestori fornire alle locali filiali dell'Agenzia del Demanio tutte le informazioni relative alla corresponsione dei canoni di locazione da parte degli interessati.

Resta ovviamente impregiudicata la facoltà delle regioni, in virtù della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di adottare leggi proprie, in materia di edilizia residenziale pubblica, anche con riguardo alla determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi destinati ai profughi, fermo restando il rispetto della disciplina di miglior favore che, sotto tale profilo, deve essere pienamente riconosciuta a tale categoria.

4. Si richiamano, da ultimo, gli orientamenti già espressi da questa Presidenza nella circolare n. prot. DICA/5075/III/19.10.6.1 in data 18 maggio 1999, in merito alle questioni di seguito indicate:

a) applicazione delle predette «condizioni di miglior favore» anche per gli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 568/1971, nonché per tutti gli alloggi realizzati con finanziamenti facenti capo a diverse normative, ma rientranti nell'aliquota da destinare ai profughi ai sensi dell'art. 17 della legge n. 137/1952;

b) insussistenza di poteri autorizzatori in capo alle regioni per quanto riguarda la procedura di alienazione degli alloggi ai profughi;

c) istruzioni alle prefetture in ordine al riconoscimento tardivo della qualifica di profugo;

d) emanazione di nuovi bandi di concorso in presenza di alloggi occupati da locatari non aventi la qualifica di profugo, nel caso in cui vi siano invece famiglie ove almeno uno dei componenti rivesta tale *status*;

e) modalità di trasferimento in proprietà degli alloggi in caso di decesso del profugo assegnatario.

La presente direttiva opera dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A02511

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 gennaio 2002 e scadenza 15 luglio 2005, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 febbraio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 18.090 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 8 e 24 gennaio 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 gennaio 2002 e scadenza 15 luglio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 gennaio 2002 e scadenza 15 luglio 2005, fino all'importo massimo di nominali 2.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2002, entro le ore 11 del giorno 13 febbraio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 gennaio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 gennaio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 febbraio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 febbraio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 gennaio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Bruxelles, 11 febbraio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A02512

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 gennaio 2001.

Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, di approvazione delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizio di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare l'art. 20, comma 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260, inerente il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale;

Visto in particolare l'art. 8 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 1998 di abrogazione del citato regio decreto n. 776 del 1909;

Visto in particolare l'art. 4 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 1998, il quale prevede che con decreto ministeriale dell'amministrazione interessata siano individuate le procedure, la documentazione e le scritturazioni contabili necessarie per la riscossione, nonché l'apposita voce di entrata di bilancio nella quale vengono iscritte le somme riscosse;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 dicembre 2000, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che ha individuato per il predetto anno nel capitolo 3455 l'apposita voce di entrata relativa al recupero dei crediti e di ogni altra somma connessa ai medesimi, liquidati dalla Corte dei conti, con sentenza o ordinanza esecutiva, a carico di responsabili per danno erariale;

Visto in particolare l'art. 2, comma 4 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 1998 inerente la procedura di iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti dello Stato non recuperati nelle altre forme disciplinate dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 321 del 3 settembre 1999 inerente il regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna;

Visto in particolare l'art. 7 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 1998, il quale prevede la comunicazione al procuratore regionale competente per territorio dell'inizio della procedura di recupero, indicando il responsabile del procedimento, la conclusione del medesimo, specificando le partite riscosse, quelle sottoposte a ritenuta e quelle date in carico al concessionario per la riscossione;

Considerato quanto già regolato del procedimento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 1998;

Ritenuto pertanto di emanare il decreto ministeriale previsto dal menzionato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 1998, limitatamente a ciò che non è stato ancora disciplinato;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ufficio per la riscossione del credito conseguente a danno erariale (di seguito denominato U.D.E.) comunica all'interessato, per il tramite della direzione provinciale del lavoro competente per territorio, l'avvio del procedimento di recupero (ai fini dell'eventuale richiesta di pagamento spontanea o di rateizzazione del medesimo).

Art. 2.

1. L'U.D.E. richiede all'ufficio di pagamento competente per territorio di procedere alla ritenuta, nei limiti della normativa in vigore, su tutte le somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati.

2. L'ufficio di pagamento competente per territorio versa le somme recuperate per ogni singolo debitore, con ordinativo diretto speciale tratto sulla Tesoreria centrale dello Stato, commutabile in quietanza di entrata, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 469 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro in particolare per quanto riguarda la precisa indicazione della causale del pagamento e delle generalità dell'interessato.

3. Il menzionato ufficio di pagamento versa le somme recuperate relative alle spese di giudizio presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 3.

1. Il debitore che chiede di procedere al versamento diretto in Tesoreria deve inoltrare apposita istanza all'U.D.E.

2. La menzionata istanza deve pervenire all'U.D.E. prima dell'inoltro della richiesta da parte del citato ufficio all'ufficio di pagamento del recupero delle somme mediante ritenute.

3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della menzionata istanza, l'interessato deve far pervenire all'U.D.E. la documentazione comprovante l'avvenuto versamento in Tesoreria delle somme dovute.

Art. 4.

1. Il debitore che chiede di procedere al pagamento rateale deve inoltrare apposita istanza all'U.D.E.

2. La menzionata istanza deve pervenire all'U.D.E. prima dell'inoltro della richiesta da parte del citato ufficio all'ufficio di pagamento del recupero delle somme mediante ritenute.

3. Il provvedimento di accoglimento o di diniego della richiesta di rateizzazione viene motivato, notificato all'interessato per il tramite della direzione provinciale del lavoro competente per territorio e comunicato all'ufficio di pagamento competente per territorio.

Art. 5.

1. Qualora un dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia stato condannato con sentenza o ordinanza esecutiva per danno erariale arrecato ad altro ente, l'U.D.E. provvede alla trasmissione della decisione di condanna all'ente medesimo, per il recupero del proprio credito.

Art. 6.

1. L'U.D.E. trasmette all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti di competenza, copia della richiesta di recupero delle somme mediante ritenute all'ufficio di pagamento, copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento spontaneo del debitore e copia della decisione di condanna in forma esecutiva della Corte dei conti.

Art. 7.

1. L'U.D.E. conserva i fascicoli dei responsabili del danno erariale arrecato all'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 79

02A02513

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 febbraio 2002.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Padova.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Padova n. 117 del 26 marzo 2001, con la quale la sig.ra Ivana Veronese e la prof.ssa Marina Scalori sono designate rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Ivana Veronese e della prof.ssa Marina Scalori, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Padova;

Decreta:

La sig.ra Ivana Veronese e la prof.ssa Marina Scalori sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae della prof.ssa Marina Scalori

Laureata in lettere presso l'Universtià degli studi di Padova il 6 luglio 1971, con 108/110.

Docente di ruolo ordinario di Lettere presso la scuola media Dante Alighieri di Venezia.

Attualmente:

consigliera consiglio scolastico distrettuale 36 di Venezia;

nominata nel gruppo di lavoro per le pari opportunità costituitosi presso il provveditorato agli studi di Venezia;

membro della consulta per la cittadinanza femminile e la qualità della vita urbana del comune di Venezia;

membro della società italiana delle Storiche (SIS) del Veneto;

membro della segreteria associazione donne per la città di Venezia;

designata dal distretto scolastico nella conulta della scuola del comune di Venezia; responsabile della commissione dimensionamento scolastico;

componente della segreteria provinciale CGIL - Scuola;

componente del coordinamento donne della camera del lavoro di Venezia e del coordinamento regionale donne CGIL;

nominata dal consiglio regionale, nel 1996, consigliera di parità supplente per la provincia di Venezia; in tale veste membro della commissione delle pari opportunità della provincia di Venezia.

In passato:

consigliera consiglio scolastico provinciale di Venezia, membro della giunta esecutiva;

consigliera del consiglio nazionale della pubblica istruzione (dal 1984 al 1989);

componente del comitato direttivo regionale CGIL - Scuola;

presidente del comitato direttivo della camera del lavoro di Venezia.

In tali ruoli, la sottoscritta si è impegna nella scuola e nel sindacato sulle politiche femminili, in particolare organizzando corsi e convegni di formazione per docenti; nell'anno scolastco 95-96 ha organizzato per conto della SIS del Veneto il corso «Didattica della storia e trasmissione della memoria».

Venezia, 3 luglio 2000

Curriculum vitae della sig.ra Veronese Ivana

Titolo di studio e specializzazioni:

diploma di scuola media inferiore conseguito 1983;

attestato regionale di «Addetta agli uffici amministrativi di aziende commerciali» conseguito nell'anno 1985;

corso di computer anno 86/87 presso Euroscuola di Padova;

patentino di «Ufficiale alla riscossione» conseguito presso la Procura della Repubblica Tribunale di Padova anno 1996.

Esperienze di lavoro - Incarichi e formazione:

dal 1° novembre 1988 al 10 maggio 1989 impiegata presso lo studio legale Morachiello Roberto di Padova;

dall'11 maggio 1989 al 10 giugno 1996 in aspettativa sindacale presso la UILTuCS di Padova per i settori commercio e turismo;

dall'11 giugno 1996 dipendente del sindacao UiLTuCS di Padova;

nel dicembre 1993 viene eletta responsabile provinciale del sindacato di categoria UITuCS di Padova o componente della segreteria regionale;

dal 1993 al gennaio 1997 viene eletta nella segreteria provinciale della UIL di Padova con l'incarico delle politiche femminili;

il 15 novembre 1995 sottoscrive con il comune di Abano a nome della UIL una convenzione relativa al servizio «Telefono pronto donna» attivo nel territorio;

dal 1990 è firmataria della contrattazione integrativa territoriale del Bacino termale Euganeo e degli accordi provinciali con Confesercenti ed Ascom;

ha partecipato alla commissione trattante dei rinnovi dei Contratti nazionali di lavoro del turismo e commercio dal 1994;

dal 1991 entra a far parte del coordinamento provinciale (Padova) e regionale Veneto delle donne UIL, partecipando ed intervenendo a convegni a carattere regionale;

dal 1993 entra quale componente del coordinamento donne nazionale UILTuCS che oltre all'attività normale, predispone alla scadenza dei contatti nazionali di lavoro bozze di lavoro inerenti le tematiche femminili da inserire nei nuovi testi;

partecipa nel 1991 a corsi sulla legge n. 125/94;

dal 1996 svolge docenze su materie legislative e del mercato del lavoro;

il 30 novembre 1998 viene eletta nuovamente nella segreteria provinciale della UIL di Padova con tra gli altri l'incarico delle politiche femminili che tutt'ora mantiene e svolge.

02A02510

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2001.

Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare il titolo I «Classificazione dei prodotti», modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001 concernente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, che stabilisce che le modalità dei controlli legati all'applicazione della nuova OCM degli ortofrutticoli regolamento (CE) n. 2200/96, e in particolare sull'attività di controllo legata all'applicazione delle normative comuni di qualità dei prodotti ortofrutticoli, effettuati dalle regioni e dalle province autonome sono definite con decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agri-

coltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 11 luglio 1995, n. 393;

Considerata la necessità di emanare disposizioni nazionali in materia;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 6 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto detta disposizioni attuative al regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001, relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) individuazione dell'autorità incaricata al coordinamento e degli organismi responsabili del controllo;

b) costituzione della banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli;

c) attività e procedure dei controlli di conformità sul mercato interno e nelle fasi di importazione ed esportazione;

d) individuazione e certificazioni dei prodotti destinati alla trasformazione industriale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «operatore»: persona fisica o giuridica che detiene, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, prodotti ortofrutticoli freschi, soggetti a norme di commercializzazione, destinati ad essere esposti per la vendita, messi in vendita o altrimenti commercializzati, per conto proprio o per conto terzi, sul territorio comunitario e/o destinati ad essere esportati in Paesi terzi;

b) «controllo di conformità»: controllo compiuto per verificare la conformità degli ortofrutticoli alle norme di commercializzazione di cui al titolo I «Classificazione dei prodotti», del regolamento (CE) n. 2200/96»;

c) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001;

d) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

e) «regione»: la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;

f) «autorità di coordinamento»: l'autorità unica incaricata del coordinamento e del raccordo con le materie disciplinate dal regolamento;

g) «organismo di controllo»: organismo a cui viene demandata l'attività di controllo.

Art. 3.

Organismi competenti

1. L'autorità incaricata del coordinamento, di cui all'art. 2, paragrafo 1 del regolamento, è il Ministero con il compito di coordinare le attività dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi.

2. L'autorità di coordinamento assicura tra l'altro le seguenti funzioni:

a) stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione, d'intesa con gli organismi di controllo, il programma delle attività, in conformità alle disposizioni dettate dal regolamento;

b) impartire istruzioni, al fine di assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale, agli organismi responsabili dei controlli, di cui al comma 3, e verificarne, anche con visite in loco l'efficacia e la conformità;

c) effettuare, in collaborazione con gli organismi di controllo, attraverso sistemi informatizzati, il monitoraggio delle attività di controllo, disponendo gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;

d) acquisire le risultanze e accertare le disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli ai fini dell'adozione delle misure d'intervento necessarie.

3. Gli organismi responsabili dell'esecuzione delle attività legate ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'art. 2, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento, sono le regioni sia per i controlli sul mercato interno che per i prodotti provenienti o destinati ai Paesi terzi, anche a destinazione industriale.

Art. 4.

Banca dati degli operatori

1. Gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione risultano iscritti nella apposita banca dati nazionale, istituita ai sensi dell'art. 3 del regolamento, tenuta dall'autorità di coordinamento che predispone un apposito sistema informatizzato, messo a disposizione delle regioni che ne curano il relativo aggiornamento.

2. Per la costituzione della banca dati, di cui al comma 1, gli operatori, esclusi quelli già iscritti nel registro previsto dal regolamento (CEE) n. 2251/92, presentano, a decorrere dal 1° luglio 2002, alla regione ove hanno la propria sede legale, apposita domanda di iscrizione utilizzando la modulistica predisposta dall'autorità di coordinamento.

3. La regione nel corso dei controlli di conformità ha facoltà di verificare gli elementi esposti nella domanda nonché di acquisire ulteriori informazioni per gli operatori già iscritti, ai fini dell'aggiornamento della banca dati.

4. La classificazione delle categorie, di cui all'art. 3 del regolamento, degli operatori che sono tenuti o meno ad iscriversi nella banca dati sono riportate nell'allegato 1.

Art. 5.

Controlli di conformità sul mercato interno

1. Gli ortofrutticoli commercializzati sul mercato interno e destinati al consumo allo stato fresco sono soggetti, in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli di conformità, a campione, sul territorio nazionale secondo le disposizioni dell'art. 4 del regolamento.

2. Gli operatori forniscono le informazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento, alle regioni sulla base delle modalità riportate dal manuale operativo delle procedure, di cui all'art. 9, comma 1.

3. Gli operatori che presentano requisiti minimi inferiori a quelli fissati per l'iscrizione nella banca dati, di cui all'allegato 1 sono, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento, comunque, tenuti al rispetto delle norme di qualità per i prodotti ceduti in tutte le fasi di commercializzazione.

4. Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, paragrafo 3, del regolamento, le regioni autorizzano gli operatori ad apporre su ogni confezione una etichetta, conforme al facsimile di cui all'allegato III del regolamento, purché siano in possesso dei requisiti e dimostrino il rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo.

Art. 6.

Esenzione dall'applicazione delle norme di qualità

1. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità degli ortofrutticoli gli operatori che per l'attività svolta rientrino nei casi e rispettino le condizioni previste dall'art. 3, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Art. 7.

Controllo di conformità nella fase di importazione ed esportazione

1. La regione effettua i controlli di conformità per le fasi di esportazione ed importazione, da o verso i Paesi terzi, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, paragrafo 5, del regolamento, rispettivamente prima che i prodotti lascino il territorio doganale della Comunità o vengano immessi in libera pratica sul territorio comunitario e, comunque, prima che la dichiarazione doganale sia accettata dall'ufficio competente.

2. Gli esportatori e gli importatori, sulla base delle disposizioni degli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, del regolamento, comunicano alla regione le informazioni relative alle spedizioni e al ricevimento delle merci, ai fini dell'esecuzione dei controlli di conformità. Le modalità relative all'invio di tali informazioni sono fissate nell'apposito manuale operativo delle procedure di cui all'art. 9, comma 1.

3. Il Ministero, in qualità di autorità di coordinamento, comunica alla Commissione CE le informazioni di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento.

Art. 8.

Prodotti destinati alla trasformazione industriale

1. La regione, sulla base delle disposizioni dell'art. 8 del regolamento, nel caso di prodotti esportati od importati con destinazione industriale rilascia un relativo certificato e verifica l'esistenza dell'etichettatura che specifichi la destinazione industriale del prodotto, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 4 del medesimo articolo. Copia del certificato è inviato via telefax all'autorità di coordinamento, di cui all'art. 8, paragrafo 3 del regolamento.

2. Dopo la trasformazione, l'impresa trasformatrice restituisce il predetto certificato, con allegati i dati dell'avvenuta trasformazione alla regione, la quale può prevedere l'accertamento, sulla base delle disposizioni dell'art. 8, paragrafo 3 del regolamento, allo scopo di verificare l'effettiva trasformazione del prodotto.

Art. 9.

Metodi di controllo

1. Allo scopo di dettare disposizioni applicative relative alle modalità di controllo e al fine di rendere uniforme l'attività svolta dalle regioni, di cui all'art. 9 del regolamento, il Ministero, quale autorità di coordinamento, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni predispone uno specifico manuale operativo delle procedure, conforme all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento, riportante anche le informazioni che gli operatori sono tenuti a fornire alle regioni, ai fini dell'espletamento dei controlli, di cui all'art. 4, paragrafi 2 e 3, all'art. 5, paragrafo 1 e all'art. 6, paragrafo 1 del regolamento.

2. Sulla base delle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento, il manuale operativo delle procedure, di cui al comma 1, riporta altresì le modalità specifiche per il controllo di conformità alle norme di commercializzazione nella fase di vendita al minuto.

3. Il Ministero, quale autorità di coordinamento, trasmette le informazioni di cui all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento, alla Commissione CE, alle regioni e alle altre amministrazioni interessate, nonché copia del manuale operativo delle procedure di controllo.

4. Le regioni, in caso di accertamento di prodotto non conforme alle norme di commercializzazione, applicano le disposizioni riportate nell'art. 9, paragrafo 3, del regolamento.

5. La regione in caso di riscontro sul proprio territorio di prodotti non conformi, provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo, di

cui all'art. 10, paragrafo 2 del regolamento, ne dà immediata comunicazione al Ministero, quale autorità di coordinamento, che a sua volta informa la Commissione CE.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Il Ministero, quale autorità di coordinamento, assicura, la graduale transizione dall'attuale sistema di controllo allo svolgimento dell'attività di controllo da parte delle regioni ai sensi dell'art. 3, comma 3 del presente decreto.

2. Ai sensi del comma 1, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, le regioni assicurano l'attivazione di una adeguata struttura dotata delle risorse strumentali e umane, necessarie per lo svolgimento dell'attività relativa ai controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli, in tutte le fasi della commercializzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 22

ALLEGATO 1

Classificazione degli operatori.

Categorie:

1) grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all'interno o al di fuori di mercati all'ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);

2) imprese che commercializzano per conto terzi (es.: commissionari);

3) organizzazione dei produttori;

4) cooperativa di produttori non associata ad OP o ad altra cooperativa;

5) imprenditore agricolo (non associato ad OP o a cooperativa con un volume annuo commercializzato, superiore a € 60.000,00);

6) centrali di acquisto per la grande distribuzione;

7) grande distribuzione organizzata - GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a € 60.000,00);

8) dettaglianti (con un volume annuo commercializzato superiore a € 60.000,00).

Rientrano nelle prime sei categorie, gli operatori che commercializzano sia sul mercato interno (nazionale e comunitario) e sia da e verso i Paesi terzi.

Operatori che non sono tenuti all'iscrizione alla banca dati, né sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità per la commercializzazione:

1) all'interno della regione di produzione, gli imprenditori agricoli che vendono, consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d'imballaggio o di deposito, nonché gli imprenditori detentori di centri di deposito, che esclusivamente avviano i prodotti ortofrutticoli verso centri di confezionamento e di imballaggio;

2) gli imprenditori che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli agli impianti di trasformazione;

3) gli imprenditori agricoli che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo;

4) le imprese che esclusivamente conferiscono prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione.

02A02575

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 febbraio 2002.

Recepimento della direttiva 2001/9/CE della Commissione del 12 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti gli articoli 79 e 80 del nuovo codice della strada, recanti norme concernenti l'efficienza nella circolazione e le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987, che delega i Ministri della Repubblica a dare attuazione, con propri decreti, alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, che attua la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 21 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2000, di attuazione della direttiva 98/69/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni alla direttiva 70/220/CE del Consiglio;

Vista la direttiva 2001/9/CE della Commissione del 12 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 48 del 17 febbraio 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Adotta il seguente decreto:

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/9/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 12 FEBBRAIO 2001, CHE ADEGUA AL PROGRESSO TECNICO LA DIRETTIVA 96/96/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AL CONTROLLO TECNICO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI.

(Testo rilevante ai fini dello spazio economico europeo)

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998, n. 408, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7 agosto 2000, è modificato conformemente all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 9 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

Il punto 8.2.2.3. dell'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998. n. 408 è sostituito dal seguente:

«8.2.2.3. Emissioni all'uscita del tubo di scarico — valori limite:

a) misurazione con motore al minimo:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Qualora il dato relativo non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a 0,5 % vol.

b) misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore (disinnestato) di almeno 2000 min^{-1}.

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore del veicolo per il motore al minimo accellerato. Qualora il dato relativo non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a 0,3% vol.

Il rapporto aria/combustibile, lambda, deve essere uguale a 1 ± 0,03 o conformemente alle specifiche del costruttore.

c) Per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico di bordo in conformità della direttiva 98/69/CE, gli Stati membri possono, in alternativa al metodo precisato alla lettera *a)*, stabilire il funzionamento corretto del sistema di emissioni attraverso la lettura adeguata del dispositivo OBD e la verifica simultanea del funzionamento corretto del sistema OBD.».

02A02643

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 febbraio 2002.

Rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure per l'aggiornamento del programma di ricerche in Antartide nonché delle modalità di attuazione e della disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 380;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 5, comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 26 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, nonché dall'art. 104, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, nel quale sono definite norme sulla incentivazione, la costituzione e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca;

Considerato che il citato art. 5, comma 3, della legge n. 266/1997 nella sua ultima formulazione prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro dell'industria, commercio, artigianato e commercio con l'estero, per rideterminare il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma di ricerche in Antartide nonché le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie;

Considerata l'esigenza di adottare il citato decreto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Programma nazionale di ricerche in Antartide

1. Al fine di assicurare la prosecuzione del programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono affidati i compiti di:

1) approvare il programma di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 266 del 1997, proposto dalla commissione di cui al successivo art. 3 in coerenza con gli indirizzi del PNR;

2) approvare i programmi esecutivi predisposti dalla commissione di cui all'art. 3;

3) determinare l'incidenza percentuale massima rispetto al finanziamento disponibile per il PNRA dei costi di funzionamento del consorzio di cui all'art. 4 destinati alla gestione del programma medesimo;

4) vigilare sull'attuazione del programma, affidata al Consorzio di cui all'art. 4, nel rispetto delle norme previste dal trattato sull'Antartide;

5) emanare, sentita la commissione di cui all'art. 3, direttive per specifiche modalità operative per la migliore attuazione del programma;

6) determinare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, il trattamento di missione per il personale impegnato in Antartide.

Art. 2.

Comitato interministeriale per l'Antartide

1. Il comitato interministeriale per l'Antartide, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha i compiti di:

esprimere pareri sul programma di cui all'art. 1 e sui relativi programmi esecutivi;

esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese in Antartide al di fuori del programma;

formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma di cui all'art. 1 con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide;

indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'art. III del trattato sull'Antartide;

verificare lo stato di avanzamento dei programmi esecutivi per l'autorizzazione alla erogazione dei finanziamenti.

2. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

a) Ministero degli affari esteri;

b) Ministero dell'economia e delle finanze;

c) Ministero della difesa;

d) Ministero delle attività produttive;

e) Ministero delle politiche agricole e forestali;

f) Ministero della sanità;

g) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

h) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Del comitato fanno altresì parte il presidente della commissione di cui all'art. 3 ed il presidente del consorzio di cui all'art. 4.

4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonché esperti designati dagli enti che partecipano al programma.

Art. 3.

Commissione scientifica nazionale per l'Antartide

1. La Commissione scientifica nazionale per l'Antartide, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha i compiti di:

1) elaborare il programma di cui all'art. 1, su base almeno triennale, e i relativi programmi esecutivi annuali indicando il necessario fabbisogno umano e finanziario e garantendo un adeguato livello di internazionalizzazione delle attività di ricerca;

2) assicurare il collegamento con gli organi scientifici del sistema del trattato sull'Antartide anche proponendo le nomine dei rappresentanti italiani;

3) assicurare il coordinamento tra il programma e le eventuali iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;

4) raccogliere gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

5) acquisire i risultati delle attività scientifiche e tecnologiche svolte nell'ambito del programma di cui all'art. 1 e predisporre i relativi elementi valutativi ai sensi del decreto legislativo n. 204/1998 da sottoporre al CIVR;

6) predisporre gli atti per la stesura della relazione annuale sui risultati scientifici ottenuti ai sensi del citato art. 5, comma 3, della legge n. 266 del 1997.

2. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composta da:

a) due esperti designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

c) un esperto designato dal Ministro della sanità;

d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

e) due esperti designati dall'Assemblea della scienza (AST);

f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

g) due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

i) un esperto designato dall'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina il presidente della Commissione, tra i due membri designati dal M.I.U.R. Il vice presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno.

3. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati, senza interruzione, per un solo quadriennio.

4. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.

5. In sede di prima applicazione, al fine di garantire la continuità della programmazione del PNRA, la Commissione costituita con il decreto ministeriale n. 441/8.3.4 del 12 novembre 1992, come modificato con i decreti ministeriali prot. 316-Ric del 30 giugno 1995, prot. 514-Ric del 2 giugno 1997 e prot. 358-Ric del 29 luglio 1999, resta in carica fino al 30 giugno 2002 e l'incarico non vale come primo mandato. L'attuale vicepresidente della Commissione ne assume la presidenza. In caso di dimissioni i membri della Commissione possono essere sostituiti con le medesime procedure del succitato decreto ministeriale prot. 441/8.3.4. del 12 novembre 1992.

Art. 4.

Consorzio per l'attuazione del programma

1. All'attuazione del programma di cui all'art. 1 provvede un consorzio costituito, con sede presso l'ENEA, dall'ENEA, dal CNR e dall'INGV e dall'OGS e altri soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, fermo restando che la quota di maggioranza relativa è dell'ENEA.

2. I soci sono tenuti a contribuire alle attività gestionali del consorzio mettendo a disposizione risorse umane e strumentali, da utilizzare sia in Antartide che in Italia, in proporzione alle relative quote di partecipazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il consorzio:

a) provvede, anche attraverso altre strutture pubbliche e private, in coerenza con il programma e con i programmi esecutivi annuali di cui all'art. 1 ed in attuazione di specifici accordi internazionali, alla realizzazione, gestione e manutenzione mezzi e infrastrutture anche navali per la ricerca in Antartide curandone l'utilizzazione ottimale;

b) svolge le funzioni organizzative, logistiche e di supporto necessarie per la esecuzione delle campagne di ricerca previste nei piani esecutivi annuali;

c) stipula, d'intesa con la Commissione di cui all'art. 3 e comunque in coerenza con il programma e dei programmi esecutivi annuali di cui all'art. 1, accordi di collaborazione scientifica e tecnica con i programmi e/o istituzioni antartiche di altri Paesi;

d) assicura il collegamento con gli organismi internazionali di coordinamento delle attività tecnico-logistiche;

e) stipula con istituzioni di ricerca pubbliche e private e con società, comunque operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in Antartide convenzioni per la utilizzazione a favore dei ricercatori di apparati e tecnologie;

f) cura la pubblicizzazione dei risultati anche partecipando alle iniziative di diffusione della cultura scientifica e tecnologica promosse dal Museo nazionale dell'Antartide;

g) cura, sulla base delle indicazioni del Ministero la eventuale utilizzazione a fini economici dei risultati;

h) esercita ogni altra attribuzione, non specificata nelle precedenti lettere, che possa comunque essere utile per il conseguimento delle sue finalità.

4. Le entrate del consorzio sono costituite dal finanziamento di cui all'art. 5 nonché da:

a) contributi ordinari dei soci;

b) contributi di altre istituzioni pubbliche e di soggetti privati a qualsiasi titolo, nonché di eredità, lasciti e donazioni;

c) i proventi derivanti da contratti da parte di soggetti pubblici e/o privati nonché dalla eventuale utilizzazione a fini economici dei risultati.

5. L'atto costituivo e lo statuto, elaborati dal consorzio entro novanta giorni dalla data del presente decreto sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 5.

Modalità di erogazione delle risorse finanziarie

1. Per il triennio 2001-2003 la copertura delle spese previste nei programmi esecutivi annuali di cui all'art. 1 è assicurata a valere sugli stanziamenti iscritti al capitolo 7350 dell'U.P.B. 2.2.1.5. dello stato di previsione del MIUR. Il contributo in favore del consorzio di cui all'art. 4 è erogato in relazione alla approvazione degli stati di avanzamento semestrali.

2. Con decreto ministeriale sono stabiliti i compensi dei componenti il comitato di cui all'art. 2 e la Commissione di cui all'art. 3. I relativi oneri gravano sul capitolo di bilancio indicato al comma 1.

Roma, 26 febbraio 2002

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

02A02642

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 aprile 2001.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 luglio 1993 recante modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 relativo alle tariffe e diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore della sanità e all'ISPESL per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, recante determinazione ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'ISPESL, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, modificato dal decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1993;

Visto l'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 che apporta modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e altre disposizioni in materia;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, all'allegato 1, al settore «Alimenti e bevande» il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. Istruttoria relativa alla procedura di iscrizione dei laboratori di analisi privati nell'apposito elenco del Ministro della sanità e del relativo riconoscimento ai fini dell'autocontrollo: L. 2.000.000».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 109

02A02509

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mujkanovic Almira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mujkanovic Almira ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1996 presso l'Istituto cantonale dell'assistenza sanitari di Zenica (Bosnia Erzegovina) dalla sig.ra Mujkanovic Almira, nata a Doboj (Bosnia Erzegovina) il giorno 28 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mujkanovic Almira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02516

DECRETO 4 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pasic Andjelka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pasic Andjelka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1982 presso la Scuola Superiore di medicina di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Pasic Andjelka, nata a Otok (Croazia) il giorno 25 gennaio 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pasic Andjelka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02517

DECRETO 4 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Milicevic Vesna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Milicevic Vesna ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1991 presso la Scuola secondaria superiore di medicina di Krusevac (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Milicevic Vesna, nata a Krusevac (Repubblica di Serbia) il giorno 14 novembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Milicevic Vesna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02518

DECRETO 4 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Butkowska Marzena Regina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Butkowska Marzena Regina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1988, presso l'Istituto professionale per infermieri n. 4 «dr. T. Chalubinski» di Varsavia (Polonia) dalla sig.ra Butkowska Marzena Regina nata a Varsavia (Polonia) il giorno 27 febbraio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Butkowska Marzena Regina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02519

DECRETO 4 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arrackakunnel Laly John di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arrackakunnel Laly John ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1994 presso l'Uniti nursing institute di Mangalore (India) dalla sig.ra Arrackakunnel Laly John nata a Veezhili (India) il giorno 2 aprile 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Arrackakunnel Laly John è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02520

DECRETO 4 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Perissutti Adriano Luis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Perissutti Adriano Luis ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontologo conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 18 gennaio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di odontoiatria in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di odontoiatra è vincolato all'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di odontologo rilasciato in data 25 aprile 1977 dall'Università nazionale di Rosario al sig. Perissutti Adriano Luis, cittadino italiano, nato a Santa Fè (Argentina) il 16 settembre 1952 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Perissutti Adriano Luis è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02521

DECRETO 5 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lobato Nancy Marlene di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lobato Nancy Marlene ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1989, presso l'Università statale «Federico Villarreal» di Lima (Perù), dalla signora Lobato Nancy Marlene nata a Lima (Perù) il giorno 23 maggio 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lobato Nancy Marlene è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02515

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Varese nel giorno 25 gennaio 2002, dalle ore 8 alle ore 12,30.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese deriva dalla proposta di emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, per il giorno 25 gennaio 2002, avanzata dalla procura generale della Repubblica di Milano, con nota prot. n. 26/2002 del 6 febbraio 2002, a seguito dell'astensione dal lavoro per assemblea del personale del P.R.A. di Varese, dalle ore 8 alle ore 12,30 del 25 gennaio 2002.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge l8 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 febbraio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A02474

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2002.

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto;

Dispone:

1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei 26 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.

2. I contribuenti che svolgono più attività, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi sia non superiore a lire 50 milioni, pari a € 25.823 e che le singole attività diano luogo a ricavi o compensi di ammontare non superiore ai limiti di cui al punto 1.

3. I contribuenti a cui risultano applicabili i ventisei studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002, che intendono avvalersi, a partire dal periodo d'imposta 2002, del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2002.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese in 26 nuovi studi di settore approvati con decorrenza 2001, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.

Il provvedimento prevede, altresì, che i contribuenti a cui risultano applicabili i 26 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002, che intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2002, possano presentare apposita domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2002.

Tale termine che differisce quello previsto dal comma 3 dell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentirà una più agevole presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati.

Riferimenti normativi dell'atto:

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali:

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): istituzione degli studi di settore;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2002: modalità di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002: approvazione di 26 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO 1

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI RELATIVAMENTE AI 26 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2001 APPROVATI CON DECRETI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 15 FEBBRAIO 2002.

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O DEI COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI

26 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2001	LIMITE DEI RICAVI O DEI COMPENSI (in euro)	LIMITE DEI RICAVI O DEI COMPENSI (in milioni di lire)
SD34U - Fabbricazione di protesi dentarie	9.813	19
SD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive	6.714	13
SD38U - Fabbricazione di mobili metallici	17.043	33
SG88U - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, richiesta certificati e disbrigo pratiche	9.296	18
SG89U - Dattilografia e fotocopiatura	7.230	14
SK06U - Servizi in materia di contabilità	4.132	8
SK19U - Attività professionali paramediche indipendenti	3.615	7
SM11A - Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione e termoidraulici	16.527	32
SM11B - Commercio all'ingrosso di ferramenta, legname, materiali da costruzione e termoidraulici	25.306	49
SM14U - Commercio al dettaglio di pane, pasticceria	19.625	38
SM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli	9.813	19
SM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia	17.043	33
SM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi	25.823	50
SM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici	24.790	48
SM22B - Commercio all'ingrosso di ceramiche e posateria	11.362	22
SM22C - Commercio all'ingrosso di mobili	17.043	33
SM24U - Commercio all'ingrosso di carta	20.658	40
SM27B - Commercio al dettaglio di pesce	16.527	32
SM27C - Commercio al dettaglio di salumi, latticini ed altro	23.241	45
SM28U - Commercio al dettaglio di stoffe, biancheria, tessuti per arredamento e tappeti	10.846	21
SM29U - Commercio al dettaglio di mobili, articoli di legno, vimini e articoli in plastica	15.494	30
SM30U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	25.823	50
SM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione	6.714	13
SM35U - Erboristerie	18.076	35
SM36U - Commercio all'ingrosso di libri	20.658	40
SM37U - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici, saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia	14.977	29

ALLEGATO 2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI DEI RICAVI O COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI RELATIVAMENTE AI 26 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2001 APPROVATI CON DECRETI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 15 FEBBRAIO 2002.

Nota tecnica e metodologica.

Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire, pari a 25.823 euro.

Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 26 studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2001, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 febbraio 2002.

L'elaborazione è stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.

Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.

Analogamente a quanto predisposto per gli 86 studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.

In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 50 milioni di lire, pari a 25.823 euro, il limite è stato comunque fissato a 50 milioni di lire, pari a 25.823 euro.

02A02623

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 marzo 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8649
Yen giapponese	114,40
Corona danese	7,4300
Lira Sterlina	0,60970
Corona svedese	9,0650
Franco svizzero	1,4779
Corona islandese	86,71
Corona norvegese	7,6915
Lev bulgaro	1,9481
Lira cipriota	0,57475
Corona ceca	31,493
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,62
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5533
Lira maltese	0,3977
Zloty polacco	3,6168
Leu romeno	28178
Tallero sloveno	223,0839
Corona slovacca	41,680
Lira turca	1197000
Dollaro australiano	1,6620
Dollaro canadese	1,3762
Dollaro di Hong Kong	6,7458
Dollaro neozelandese	2,0315
Dollaro di Singapore	1,5814
Won sudcoreano	1140,28
Rand sudafricano	9,6782

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A02749

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo del Tirreno - San Ferdinando, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in San Ferdinando.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 6 febbraio 2002, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo del Tirreno - San Ferdinando (Reggio Calabria), società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in San Ferdinando (Reggio Calabria), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

02A02458

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duplocor»

Estratto decreto A.I.C. n. 816 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DUPLOCOR, nelle forme e confezioni: «5 mg + 12,5 mg compresse rivestite» 14 compresse, «5 mg + 12,5 mg compresse rivestite» 28 compresse, «10 mg + 25 mg compresse rivestite» 14 compresse, «10 mg + 25 mg compresse rivestite» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Bracco Imaging S.p.a., con sede legale in Milano, via Egidio Folli, 50, codice fiscale n. 07785990156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg + 12,5 mg compresse rivestite» 14 compresse - A.I.C. n. 035186016 (in base 10), 11KTC0 (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse rivestite;

validità prodotto integro: quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Merck KgaA - Frankfürter Strasse 250, D 6100 - Dormstadt (Germania).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: bisoprololo emifumarato 5 mg, idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: silicio diossido colloidale, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio fosfato dibasico anidro, ossido di ferro rosso (E 172), ossido di ferro nero (E 172), dimeticone, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «5 mg + 12,5 mg compresse rivestite» 28 compresse - A.I.C. n. 035186028 (in base 10), 11KTCD (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 dello legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse rivestite;

validità prodotto integro: quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Merck KgaA - Frankfürter Strasse 250, D 6100 - Darmstadt (Germania).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: bisoprololo emifumarato 5 mg, idroclorotiazide 125 mg;

eccipienti: silicio diossido colloidale, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio fosfato dibasico anidro, ossido di ferro rosso (E 172), ossido di ferro nero (E 172), dimeticone, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «10 mg + 25 mg compresse rivestite» 14 compresse - A.I.C. n. 035186030 (in base 10), 11KTCG (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse rivestite;

validità prodotto integro: quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Merck KgaA - Frankfürter Strasse 250, D 6100 - Darmstadt (Germania).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: bisoprololo emifumarato 10 mg, idroclorotiazide 25 mg;

eccipienti: silicio diossido colloidale, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio fosfato dibasico anidro, ossido di ferro rosso (E 172), ossido di ferro nero (E 172), dimeticone, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «10 mg + 25 mg compresse rivestite» 28 compresse - A.I.C. n. 035186042 (in base 10), 11KTCU (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse rivestite;

validità prodotto integro: quarantotto mesi dalla data di fabbricazione;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Merck KgaA - Frankfürter Strasse 250, D 6100 - Darmstadt (Germania);

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: bisoprololo emifumarato 10 mg, idroclorotiazide 25 mg;

eccipienti: silicio diossido colloidale, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio fosfato dibasico anidro, ossido di ferro rosso (E 172), ossido di ferro nero (E 172), dimeticone, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02469

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biconcor»

Estratto decreto A.I.C. n. 29 del 30 gennaio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BICONCOR, nelle forme e confezioni: «5 mg + 12,5 mg compresse rivestite» 14 compresse, «5 mg + 12,5 mg compresse rivestite» 28 compresse, «10 mg + 25 mg compresse rivestite» 14 compresse, «10 mg + 25 mg compresse rivestite» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale in Milano, via Egidio Folli, 50, codice fiscale n. 00825120157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg + 12,5 mg compresse rivestite» 14 compresse - A.I.C. n. 035185014 (in base 10), 11KSCQ (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, dello legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)* comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse rivestite;

validità prodotto integro: quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Merck KgaA - Frankfürter Strasse 250, D 6100 - Dormstadt (Germania);

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: bisoprololo emifumarato 5 mg, idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: silicio diossido colloidale, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio fosfato dibasico anidro, ossido di ferro rosso (E 172), ossido di ferro nero (E 172), dimeticone, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «5 mg + 12,5 mg compresse rivestite» 28 compresse - A.I.C. n. 035185026 (in base 10), 11KSD2 (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse rivestite;

validità prodotto integro: quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Merck KgaA - Frankfürter Strasse 250, D 6100 - Darmstadt (Germania).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: bisoprololo emifumarato 5 mg, idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: silicio diossido colloidale, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio fosfato dibasico anidro, ossido di ferro rosso (E 172), ossido di ferro nero (E 172), dimeticone, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «10 mg + 25 mg compresse rivestite» 14 compresse - A.I.C. n. 035185038 (in base 10), 11KSDG (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse rivestite;

validità prodotto integro: quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Merck KgaA - Frankfürter Strasse 250, D 6100 - Darmstadt (Germania).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: bisoprololo emifumarato 10 mg, idroclorotiazide 25 mg;

eccipienti: silicio diossido colloidale, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio fosfato dibasico anidro, ossido di ferro rosso (E 172), ossido di ferro nero (E 172), dimeticone, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «10 mg + 25 mg compresse rivestite» 28 compresse - A.I.C. n. 035185040 (in base 10), 11KSDJ (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse rivestite;

validità prodotto integro: quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Merck KgaA - Frankfürter Strasse 250, D 6100 - Darmstadt (Germania).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: bisoprololo emifumarato 10 mg, idroclorotiazide 25 mg;

eccipienti: silicio diossido colloidale, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio fosfato dibasico anidro, ossido di ferro rosso (E 172), ossido di ferro nero (E 172), dimeticone, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02470

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranizac»

Estratto del decreto A.I.C. n. 30/2002 del 7 febbraio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale RANIZAC, nella forma e confezione: «300 mg compresse rivestite», 10 compresse rivestite.

Titolare A.I.C. Pharmexcel S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Grimani n. 10 - codice fiscale n. 12257180153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sopra indicata sono effettuati dalla società Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., nello stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n 7.

Confezioni autorizzate: numerei A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«300 mg compresse rivestite», 10 compresse rivestite:

A.I.C. n. 034509012 (in base 10) - 10X46N (in base 32). Classe: «A, con applicazione della nota 48» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da brevetto ai sensi dell'art. 29 commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,80 mg, pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, biossido di silicio, carbossimetilcellulosa sale sodico polimerizzato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

rivestimento: metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (E171), talco, glicole polietilenico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera postoperatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison. La ranitidina cloridrato é anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate ad ipersecrezione acida.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02471

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide-5-Mononitrato Baycare».

Estratto decreto n. 7 del 28 gennaio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale generico fino ad ora registrato a nome della società Baycare S.r.l., con sede in viale Certosa, 130 - Milano, con codice fiscale n. 11654650156.

Medicinale: ISOSORBIDE-5-MONONITRATO BAYCARE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033460015/G - «20 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033460027/G - «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033460039/G - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato,

è ora trasferita alla società: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in viale G. Richard, 7 - Milano, con codice fiscale n. 11654150157.

Produzione, controllo e confezionamento: è autorizzata la modifica della produzione completa del medicinale sopracitato presso le officine Ethypharm Industries, rue Saint Matthieu, 17-21, Houdan (Francia), Ethypharm Industries, Chemin de la Poudriere, Grand-Quevilly (Francia) e presso Ethypharm Industries, zone industrielle de Saint Arnoult, Chateauneuf-EN-Thymerais (Francia) mentre le sole operazioni di confezionamento, controllo e rilascio dei lotti presso l'officina Polifarma S.p.a., via Tor Sapienza, 138 - Roma.

È inoltre modificata la denominazione del medicinale generico: da «Isosorbide-5-Mononitrato Baycare» a «Isosorbide-5-Mononitrato».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02468

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Penticort»

Estratto decreto n. 8 del 28 gennaio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90 - Aprilia (Latina), con codice fiscale n. 00130300874.

Medicinale: PENTICORT.

Confezioni:

crema 30 g 0,1% (sospesa) - A.I.C. n. 026125017;

pomata 30 g 0,1% (sospesa) - A.I.C. n. 026125029.

È ora trasferita alla società: Innovex S.r.l., con sede in viale Colleoni, 3 - Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale n. 11163290155.

I lotti del medicinale prodotti a norma del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02467

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Saizen» e «Metrodin HP».

Estratto di variazione di A.I.C./UPC n. 1542 dell'8 febbraio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Serono Pharma S.p.a., con sede in via Casilina, 125, Roma, con codice fiscale n. 03636901005:

specialità medicinale: «SAIZEN»:

confezione A.I.C.:

n. 026863011/M - 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

n. 026863023/M - 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente;

n. 026863035/M - 3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

n. 026863047/M - 0,67 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

n. 026863050/M - 8 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

n. 026863062/M - 8 mg - 5 flaconi liofilizzato + 5 fiale solvente;

n. 026863074/M - 8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 5 kit ricostruzione;

n. 026863086/M - 8 mg easyject - 5 flaconi liofilizzato + 5 cartucce solvente + 5 kit ricostruzione;

n. 026863098/M - 1,33 mg - 10 flaconi liofilizzato + 10 fiale solvente;

n. 026863100/M - 1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione;

n. 026863112/M - 5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione;

specialità medicinale «METRODIN HP»;

confezione A.I.C.:

n. 029143017/M «75» IM SC 1 fiala liof. 75 UI + 1 fiala solvente;

n. 029143029/M «150» IM SC F. LIOF. 150 UI + solvente,

è ora trasferita alla società: Istituto farmacologico Serono S.p.a. con sede in via Casilina, 125 - 00176 Roma, codice fiscale 00399800580, che contestualmente assume la nuova denominazione sociale di industria farmaceutica Serono S.p.a.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02472

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 32 dell'8 febbraio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società: vecchio titolare A.I.C.: Serono Pharma S.p.a. via Casilina, 125 - 00176 - Roma.

codice fiscale n. 03636901005:

medicinale: AGEROPLAS 400, confezione A.I.C.: n. 022819015 - 20 capsule 400 mg (sospesa);

medicinale: CERVIDIL, confezione A.I.C. n. 026028011 - 1 candeletta vaginale 1 mg.

medicinale: CRINONE, confezione A.I.C.:

n. 032132019 - «4 gel vaginale 6 applic monodose preriempiti;

n. 032132021 - «8» gel vaginale 6 applic monodose preriempiti;

n. 032132033 - «8» gel vaginale 15 applic monodose preriempiti;

medicinale: GEREF, confezione A.I.C.: n. 026976011 - «50 microgrammi/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile, per uso endovenoso» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 1 ml;

medicinale: PERGOGREEN, confezione A.I.C.:

n. 028412017 - «75» 1 fiala liof. FSH 75 UI + LH 35 UI + 1 fiala 1 ml;

n. 028412029 - «150» 1 fiala liof. FSH 150 UI - LH 70 UI + 1 fiala 1 ml.

medicinale: PERGONAL, confezione A.I.C.:

n. 020534018 - «75 U.I. + 75 U.I./ml polvere e solvente per soluzione iniettatile per uso intramuscolare» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 1 ml;

n. 020534020 - «150 U.I. + 150 U.I./ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 1 ml;

medicinale: PROFASI HP, confezione A.I.C.:

n. 003247018 - IM SC 2F + 2F 500 UI;

n. 003247020 - IM SC 2F + 2F 1000 UI;

n. 003247032 - IM SC 2F + 2F 2000 UI;

n. 003247044 - IM SC 1 fiala 5000 UI + 1 fiala 1 ml;

n. 003247057 - IM SC 2F + 2F 250 UI;

medicinale: RELISORM L, confezione A.I.C.:

n. 023194018 - IV 1 F 25 MCC + 1 F;

n. 023194020 - IV 1 F 100 MCG + 1F;

medicinale RELISORM T, confezione A.I.C.:

n. 023329016 - 1F 2 ml 200 MCC + 1 F;

n. 023329028 - 1F 2 ml 500 MCC + 1 F;

medicinale SEROBIF, confezione A.I.C.:

n. 028698064 - 1.000.000 U.I. 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente (sospesa);

n. 028698076 - 3.000.000 U.I. 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

n. 028698088 - 3.000.000 U.I. 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente;

n. 028698090 - gocce oculari 600.000 U.I. 3 flaconi liofilizzato + 3 siringhe solvente + 3 contagocce (sospesa);

n. 028698102 - pomata 100.000 U.I. 1 siringa 5 g (sospesa).

medicinale: SEROCRYPTIN, confezione A.I.C.: 025523034 - 30 compresse 2,5 mg.

medicinale: SEROFENE, confezione A.I.C.: n. 026972012 - 30 compresse 50 mg;

medicinale: STILAMIN, confezione A.I.C.:

n. 024724015 - «250 MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala + 1 fiala;

n. 024724027 - «3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala + 1 fiala;

n. 024724039 - «750 MCG polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala + 1 fiala,

e alla società: Vecchio titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Serono S.p.a. - via Casilina, 125 - 00176 - Roma - Codice fiscale n. 01112060635:

medicinale: TAMARINE, confezione A.I.C.:

n. 021528029 - Marmellata 170 G (sospesa).

n. 021528106 - «sorbitolo» sciroppo 140 g;

n. 021528157 - Marmellata 260 g,

sono ora trasferiti alla società: Nuovo titolare A.I.C.: Istituto farmacologico Serono S.p.a. - Via Casilina, 125 - 00176 - Roma - Codice fiscale n. 00399800580, con conseguente modifica della denominazione in: Industria farmaceutica Serono S.p.a.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02473

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zomacton»

Con il decreto n. 800.5/R.M.362/D21 del 18 febbraio 2002 è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con procedura di mutuo riconoscimento, della sottoindicata specialità medicinale:

ZOMACTON: flacone liofilizzato 18 UI + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 027743 044/M.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ferring S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

02A02462

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Progynon»

Con il decreto n. 800.5/R.M.3 /D20 del 18 febbraio 2002 è stata revocata, su rinucia, l'autorizzazione all'immissione in commercio, della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

PROGYNON: «Depot» Im 1 fiala 10 mg - A.I.C. n. 004609020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

02A02463

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Distillazione di crisi dei vini da tavola di cui all'art. 30 del regolamento (CE) n. 1493/99, per la campagna 2001/2002 - regolamento CE n. 346/2002.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (Gazzetta Ufficiale CE L 55 del 26 febbraio 2002) il regolamento (CE) n. 346 del 25 febbraio 2002 della Commissione U.E. contenente le disposizioni ed i termini per l'applicazione della distillazione di crisi in Italia, per un quantitativo di 4 milioni di ettolitri di vino da tavola.

Si ritiene necessario comunicare alcuni elementi fondamentali per l'applicazione della misura in questione, tenuto conto che ulteriori precisazioni, chiarimenti e termini sono contenuti nella nota ministeriale F/683 del 26 febbraio 2002, pubblicata sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali (www.politicheagricole.it).

Possono accedere alla distillazione di crisi soltanto i produttori di vino da tavola che, nella presente campagna, hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente fermentato da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilità, il vino da tavola alla data della presentazione del contratto.

Possono formare oggetto dei contratti di distillazione i vini da tavola aventi le caratteristiche previste al punto 13 dell'allegato 1 del regolamento CE n. 1493/99, entro il limite massimo della quantità complessiva indicata.

I contratti devono essere presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o ad altro organismo designato dalla regione tra il 4 marzo ed il 22 marzo 2002.

In considerazione del limitato periodo di tempo previsto per la presentazione dei contratti al fine di consentire una maggiore efficacia della misura è possibile presentare fino ad un massimo di tre contratti per ciascun produttore.

Al contratto deve essere allegata la copia autenticata della dichiarazione di produzione e la copia del registro di cantina dal quale risulta il volume di vino giacente alla data di presentazione del contratto.

Gli uffici periferici preposti dalle regioni e dalle province autonoma di Trento e Bolzano alla ricezione dei contratti devono far pervenire telegraficamente o tramite fax (06/4814377) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio vitivinicolo - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma:

entro e non oltre il 28 marzo 2002 i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentate nel periodo dal 4 marzo al 22 marzo 2002;

entro e non oltre il 10 maggio 2002 i dati relativi ai contratti approvati.

Le comunicazioni relative ai contratti presentati devono pervenire anche qualora il quantitativo sia negativo.

Le comunicazioni devono essere conformi agli allegati *A* e *B* tenuto conto di quanto disposto con la circolare n. 3 del 4 agosto 2000 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 2000).

Al fine di evitare il ripetersi dei disguidi verificatisi e, quindi, la possibilità che i volumi di vino non siano presi in considerazione per l'accesso alla misura, si ritiene opportuno che gli uffici delle Regioni preposti alla ricezione dei contratti contattino telefonicamente gli uffici ministeriali immediatamente dopo l'invio del fax per avere conferma che i dati trasmessi siano correttamente pervenuti e siano presi in considerazione per la successiva comunicazione agli uffici della Commissione.

L'organo incaricato dalle regioni all'approvazione dei contratti di distillazione procederà, sulla base della documentazione presentata, all'accertamento:

della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione;

della giacenza in cantina di un volume di vino da tavola pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione;

della conformità della fidejussione di 5 euro al modello predisposto dall'AG.E.A.

Gli uffici preposti all'approvazione dei contratti devono verificare che i contratti e le dichiarazioni delle quali si chiede l'approvazione siano stati oggetto delle comunicazioni pervenute nei termini stabiliti al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - D.G. per le politiche agroalimentari - Ufficio vitivinicolo - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, secondo le modalità previste.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli organismi regionali il Ministero potrebbe decidere, entra il 10 aprile 2002, in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino da tavola oggetto dei contratti o delle dichiarazioni presentati, tenuto conto che non è possibile superare in ambito nazionale il volume di 4.000.000 hl di vino da tavola da distillare.

Si ritiene utile precisare che la mancata comunicazione direttamente al Ministero entro il termine stabilito del 28 marzo 2002 delle quantità di vino da tavola oggetto dei contratti e/o delle dichiarazioni presentati, comporta che gli stessi non possono essere approvati e, quindi, non potranno essere corrisposti né il prezzo minimo né gli aiuti.

Resta inteso che, nel caso in cui entro il 28 marzo p.v. non pervenga alcuna comunicazione da parte degli uffici periferici nel termine imperativo previsto, si intende che nessun contratto o dichiarazione è stata presentata nel periodo 4 marzo-22 marzo 2002.

Il vino può essere introdotto in distilleria solamente dopo l'approvazione dei contratti di distillazione o delle dichiarazioni e, comunque, non oltre il 31 luglio 2002.

02A02644

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2-*bis*, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del servizio taxi (pos. n. 10854). (Seduta del 24 gennaio 2002).

Fatto: constatazione di mancato codice di autoregolamentazione dichiarato idoneo;

Deliberazione: formulazione di provvisoria regolamentazione, ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Motivazione: regolamentazione dei servizi minimi essenziali.

La commissione su proposta del prof. Magrini, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1) che il servizio taxi è un servizio pubblico essenziale ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui risponde ad esigenze di assoluta necessità ed urgenza di spostamento di utenti non in grado di usufruire di altri mezzi di trasporto pubblico (delibera del 22 ottobre 1998, n. 98/691);

2) che, attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di astensione collettiva dal servizio dei taxi ai fini di protesta o di rivendicazione è contenuta nel Codice di autoregolamentazione per il servizio taxi approvato dal Direttivo nazionale dell'Associazione Confartigianato taxi in data 19 novembre 1998, valutato idoneo dalla commissione con delibera 3 dicembre 1998 n. 98/815;

3) che ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge n. 146/1990, introdotto dalla legge n. 83/2000, allo scopo di disciplinare l'astensione collettiva dalle prestazioni ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sui servizi essenziali di cui all'art. 1 della medesima legge, le associazioni o gli organismi di rappresentanza delle categorie interessate debbono adottare codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui al citato art. 1;

4) che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 83/2000, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, qualora i predetti codici di autoregolamentazione non siano stati ancora adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera la provvisoria regolamentazione;

5) che con nota del 7 giugno 2001, prot. n. 5040, la Commissione ha richiesto alle Associazioni Casa, Claai, Cna, Confartigianato Taxi, Uti (Taxi), Lega cooperative ed Anci di fornire tempestivamente informazioni circa lo stato di avanzamento delle procedure necessarie per l'adozione del codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive degli esercenti il servizio taxi conforme a quanto stabilito dall'art. 2-*bis* della citata legge n. 146/1990, introdotto dalla legge n. 83/2000;

6) che con nota dell'8 giugno 2001, prot. n. 606, la Confartigianato ha risposto ricordando di avere già provveduto ad inviare, in data 25 novembre 1998, il codice di autoregolamentazione per il servizio taxi del 19 novembre 1998, citato nel premesso della presente delibera;

7) che, ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 83/2000, l'adeguamento della disciplina del settore del servizio taxi sinora vigente, allo scopo di garantire in caso di astensione collettiva il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, della legge n. 146/1990, è divenuto ormai improrogabile;

8) che in data 24 ottobre 2001 la Commissione ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, notificando alle parti interessate la delibera n. 01/111, relativa alla proposta sulle prestazioni indispensabili nel settore del servizio taxi;

9) che sono decorsi i quindici giorni che la legge assegna alle parti per l'invio di osservazioni e che durante tale periodo sono pervenute alla Commissione le osservazioni formulate dalla Confartigianato, con nota del 30 ottobre 2001, prot. n. 1029;

10) che, in particolare, la Confartigianato, con detta nota del 30 ottobre 2001, ha comunicato di approvare le modifiche proposte dalla Commissione al codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive nel servizio taxi del 19 novembre 1998, di cui alla delibera n. 01/111 sopra citata;

11) che con nota del 14 dicembre 2001, prot. n. 11117, la Commissione ha chiesto alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere, entro quindici giorni, il proprio parere in merito alla proposta sulle prestazioni indispensabili nel settore del servizio taxi, ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

12) che a tale richiesta ha risposto, nel termine di quindici giorni, con nota del 17 dicembre 2001, prot. n. 356/2001/CP/tt, l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori - Adoc, esprimendo parere favorevole.

CONSIDERATO

che, come già rilevato nella delibera n. 98/815 del 3 dicembre 1998, il codice di autoregolamentazione del servizio taxi attualmente vigente risulta non idoneo con riferimento ai seguenti punti:

non risultano indicati specificamente i destinatari degli obblighi di preavviso e di comunicazione delle modalità di sospensione del servizio in caso di astensione collettiva;

è consentita la revoca dell'astensione collettiva, non motivata dal raggiungimento di accordi con le controparti interessate, fino a ventiquattro ore prima della data della sua prevista effettuazione, con grave nocumento della possibilità, da parte degli utenti, di conoscere con ragionevole anticipo l'effettuazione o meno delle agitazioni annunciate;

la regola dell'intervallo tra astensioni collettive non prevede l'osservazione dell'intervallo stesso nella proclamazione di una successiva astensione da parte di qualsiasi soggetto proclamante, secondo il criterio del cosiddetto intervallo oggettivo, necessario per assicurare una ragionevole continuità del servizio pubblico in questione;

manca nel codice un richiamo all'apparato sanzionatorio successivamente introdotto dalla legge n. 83/2000.

FORMULA

ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2-*bis*, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del servizio taxi (e parti in grassetto indicano le modifiche apportate al codice di autoregolamentazione per il servizio taxi del 19 novembre 1998).

Art. 1.

Ambito di intervento

1. Il presente codice di comportamento **si applica agli** operatori del settore taxi, **con riferimento alle astensioni collettive dalle prestazioni a fini di protesta o di rivendicazione di categoria**.

Art. 2.

Comunicazione della sospensione del servizio

1. L'**astensione dal** servizio di taxi deve essere comunicata **al sindaco od ai sindaci del o dei comuni interessati** con almeno dieci giorni di anticipo.

2. Devono essere contestualmente comunicate **alle medesime autorità** le modalità di articolazione della stessa.

Art. 3.

Fasce orarie, intervalli e modalità

1. Deve essere garantito il servizio di trasporto «sociale» per anziani, portatori di handicap e malati. Allo scopo, le modalità di attuazione devono essere stabilite, mediante accordi tra operatori raggiunti a livello locale, con il coinvolgimento, eventuale, delle centrali di radio taxi.

2. Le centrali di radio taxi devono garantire la possibilità, agli utenti delle categorie sopra individuate, di richiedere la prestazione del servizio.

3. Deve sempre essere garantito il servizio notturno nelle seguenti fasce orarie:

a) dalle ore 22 alle ore 2;

b) dalle ore 4 alle ore 8.

4. Tra **l'effettuazione di un'astensione dal servizio e la proclamazione della successiva, incidente sul medesimo bacino di utenza**, devono intercorrere almeno quattro giorni, **indipendentemente dal soggetto proclamante**.

5. La prima **astensione** non può superare le ventiquattro ore articolate all'interno dei turni di servizio, tenendo conto delle modalità locali con cui tali turni sono attuati.

6. Le eventuali **astensioni** relative alla medesima vertenza, successive alla prima, non possono superare la durata complessiva di quarantotto ore.

7. La revoca o la sospensione delle agitazioni devono essere adeguatamente comunicate alle autorità di cui all'art. 2 almeno **cinque giorni** prima, salvo che la revoca o la sospensione siano determinate dal raggiungimento di accordi con le controparti interessate **ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della stessa legge**.

8. Le modalità dell'astensione dal servizio devono essere autoregolate a livello locale mediante l'individuazione concordata tra gli operatori del numero adeguato di mezzi da riservare alla copertura del servizio per i trasporti sociali sopra individuati.

Art. 4.

Franchigie

1. Non possono essere effettuate sospensioni del servizio nei seguenti periodi:

a) periodo natalizio, dal giorno 17 dicembre al giorno 7 gennaio;

b) periodo pasquale: le tre giornate che precedono e seguono la Pasqua;

c) periodi concomitanti con grandi esodi legati alle ferie, che vengono individuati nei periodi dal 28 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto e dal 28 agosto al 5 settembre, dal 30 ottobre al 5 di novembre;

d) periodi elettorali nelle giornate concomitanti con le operazioni di voto.

2. Le agitazioni devono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 5.

Sanzioni

1. **Ferme restando le sanzioni previste dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 e la relativa disciplina**, le modalità per l'irrogazione di sanzioni per l'inosservanza delle norme contenute nel presente codice di comportamento possono essere autoregolate a livello locale.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alle Associazioni casa, Claai, Cna, Confartigianato Taxi, Uti (Taxi), Lega cooperative ed Anci.

DISPONE

inoltre la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02497

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Bando per la concessione, a favore degli iscritti alla gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP, di mutui ipotecari edilizi.

Nei limiti delle disponibilità di bilancio relativo all'anno 2002, è prevista, per l'acquisto di una unità abitativa da adibire a prima casa, in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP, la concessione di mutui ipotecari ai sensi dell'art. 1, lettera *a)*, del regolamento adottato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 463/1998.

Il beneficio è riservato ai dipendenti pubblici iscritti in attività di servizio a tempo indeterminato, con almeno tre anni di anzianità utile a pensione (sono esclusi i servizi figurativi) e tre anni di contribuzione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, istituita presso l'INPDAP.

La concessione ed erogazione dei suddetti mutui sono disciplinate dall'apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'INPDAP con deliberazione n. 1090 del 20 ottobre 1999 così come modificato con successive delibere n. 1224 del 25 maggio 2000, n. 1425, del 19 aprile 2001 e n. 1609 del 20 febbraio 2002.

La domanda, corredata di tutta la documentazione prevista all'art. 10 del sopracitato regolamento, dovrà essere redatta su apposito modulo, fornito dalle sedi provinciali dell'INPDAP e presentata o spedita, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, alla sede provinciale, nell'ambito di competenza territoriale in cui si trova l'immobile oggetto dell'acquisto, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

La domanda, pena l'esclusione dal beneficio, deve essere compilata in ogni sua parte e presentata esclusivamente, presso la sede INPDAP competente per territorio. Per ciascun nucleo familiare non può essere presentata più di una domanda.

Saranno ritenute valide anche le domande pervenute, a mezzo raccomandata a/r, entro e non oltre i successivi cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto dal bando, purché dal timbro postale risultino spedite entro il suddetto termine.

Per il recapito della domanda, l'Istituto non risponde di eventuali disguidi. Pertanto, ove per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, la stessa non sarà presa in considerazione.

Al fine di evitare disguidi anche di carattere operativo, è assolutamente necessario che il c.a.p. (codice di avviamento postale) sia esattamente quello attribuito alla via indicata, quale domicilio, dal richiedente.

I mutui saranno concessi sulla base di apposita graduatoria regionale, predisposta previa attribuzione dei punteggi fissati dall'indicato regolamento, relativi ai seguenti elementi:

composizione del nucleo familiare;

tipologia dell'immobile da acquistare;

eventuale ubicazione dell'immobile stesso in comune ad alta tensione abitativa, di cui alla legge n. 341/1998 od in comune dichiarato terremotato e/o alluvionato;

reddito familiare lordo.

La suddetta graduatoria verrà stilata entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e rimarrà affissa, per la durata di dieci giorni presso ciascuna sede provinciale.

Durante tale periodo di affissione potranno essere presentati eventuali reclami.

Per l'erogazione dei suddetti mutui edilizi ipotecari, salvi eventuali altri stanziamenti derivanti da ulteriori disponibilità di bilancio, sono previsti, per l'anno 2002, € 129.114.224,77, così ripartiti, in relazione al numero degli iscritti di ciascuna regione.

Regione	% iscritti	Ripartizioni budget €
Piemonte	6,4058	8.270.799,01
Valle d'Aosta	0,2448	316.071,62
Lombardia	12,2094	15.764.072,17
Trentino-Alto Adige	2,1183	2.735.026,62
Veneto	6,8464	8.839.676,28
Friuli-Venezia Giulia	2,4184	3.122.498,41
Liguria	3,2555	4.203.313,59
Emilia-Romagna	6,4530	8.331.740,92
Toscana	6,3261	8.167.894,97
Umbria	1,5779	2.037.293,35
Marche	2,5595	3.304.678,58
Lazio	12,4774	16.110.098,29
Abruzzo	2,3401	3.021.401,97
Molise	0,6795	877.331,16
Campania	10,0195	12.936.599,76
Puglia	6,8516	8.846.390,22
Basilicata	1,1974	1.546.013,73
Calabria	3,9260	5.069.024,46
Sicilia	8,6634	11.185.681,75
Sardegna	3,4300	4.428.617,91
Italia	—	129.114.224,77

Per le sedi INPDAP di Roma, Napoli, Milano la domanda stessa deve essere trasmessa rispettivamente alla:

sede di Roma, corso d'Italia, 108 - 00198 Roma;

sede di Napoli, via Vicinale S. Maria del Pianto - Torre I - 80143 Napoli;

sede di Milano, via Bastioni di Porta Nuova, 19 - 20121 Milano.

Ai fini della concessione del beneficio, oltre a quanto stabilito nel presente bando, dovrà farsi riferimento alla normativa contenuta nel regolamento per la concessione dei mutui edilizi ipotecari ai dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP, copia del quale potrà essere ritirata presso ciascuna sede provinciale dell'Istituto.

02A02514

BANCA D'ITALIA

Nomina del Presidente del comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo del Tirreno - San Ferdinando - società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in San Ferdinando, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 12 febbraio 2002, tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo del Tirreno - San Ferdinando - società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede nel comune di San Ferdinando (Reggio Calabria) - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 febbraio 2002 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, l'avv. Gianfranco Caradonna è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico.

02A02460

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo del Tirreno - San Ferdinando - società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in San Ferdinando.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 10 febbraio 2002, ha nominato il sig. Giuseppe Truppa commissario straordinario ed i signori prof. Roberto Aguiari, avv. Gianfranco Caradonna e dott. Giuseppe Tammaccaro componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo del Tirreno - San Ferdinando - società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede nel comune di San Ferdinando (Reggio Calabria), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 febbraio 2002.

02A02459

AGENZIA DELLE DOGANE

Avviso relativo al rinvio del diario delle prove scritte e dell'ubicazione delle sedi in cui si effettueranno gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell'8 marzo 2002 sarà pubblicato l'avviso riguardante il rinvio del diario delle prove scritte e dell'ubicazione delle sedi in cui si effettueranno gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti, ai sensi dell'art. 50 del T.U.L.D., con determinazione direttoriale prot. n. 356 del 31 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 70 del 4 settembre 2001.

02A02748

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della salute del 12 dicembre 2001, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Glivec imatinib mesilato", autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 17/2001).». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2002).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato sia nel sommario che alla pag. 17, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi correttamente riportato nel seguente modo: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Glivec imatinib mesilato", autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 171/2001).».

02A02669

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651054/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

€ 0,77